



**POLITICHE INTERNE IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI  
CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI  
DEL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE**

**APPROVATE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CREVAL S.P.A. ED ENTRATE IN  
VIGORE IN DATA 12 MARZO 2019**

# **POLICY IN MATERIA DI CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ DI RISCHIO E SUI CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI DEL GRUPPO BANCARIO CREDITO VALTELLINESE**

## **Sommario**

<b>1. OBIETTIVO E GESTIONE DEL DOCUMENTO .....</b>	<b>3</b>
<b>2. SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA CHE POSSONO DETERMINARE CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>5</b>
<b>3. RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....</b>	<b>5</b>
<b>4. ESPLICITAZIONE DEL "PERIMETRO UNICO" .....</b>	<b>7</b>
<b>5. CENSIMENTO DEI COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO .....</b>	<b>7</b>
<b>6. OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO.....</b>	<b>8</b>
<b>7. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA .....</b>	<b>10</b>
<b>8. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA .....</b>	<b>10</b>
<b>9. OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO .....</b>	<b>10</b>
<b>10. ITER PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO.....</b>	<b>10</b>
<b>11. ISTRUTTORIA .....</b>	<b>10</b>
<b>12. DELIBERA .....</b>	<b>12</b>
<b>13. OPERAZIONI POSTE IN ESSERE AI SENSI DELL'ART. 136 TUB .....</b>	<b>12</b>
<b>14. DELIBERE QUADRO .....</b>	<b>13</b>
<b>15. CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE.....</b>	<b>13</b>
<b>16. FLUSSI INFORMATIVI .....</b>	<b>13</b>
<b>17. FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO.....</b>	<b>14</b>
<b>18. PROCEDURA INFORMATICA.....</b>	<b>14</b>
<b>19. ATTIVITÀ DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO.....</b>	<b>14</b>

## OBIETTIVO E GESTIONE DEL DOCUMENTO

La normativa in materia di parti correlate e soggetti collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di tali soggetti ai centri decisionali della Banca comprometta l'oggettività e l'imparzialità delle valutazioni relative alla concessione di finanziamenti e alla effettuazione di altre operazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

L'obiettivo di tale normativa è pertanto quello di prevenire eventuali distorsioni nell'allocazione di beni e risorse - generate dai conflitti di interesse esistenti - e limitare l'esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, a tutela dei depositanti e degli azionisti.

La regolamentazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, emanata dalla Vigilanza a decorrere dal 31.12.2012, indica i seguenti presidi che devono essere posti in essere per prevenire e contenere l'assunzione di rischi nei confronti di tali soggetti:

- a) limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei Soggetti Collegati, differenziati in base alle diverse tipologie di Soggetti Collegati Banca d'Italia in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione;
- b) apposite procedure deliberative, che integrano i limiti prudenziali, dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati applicabili anche alle operazioni intra-gruppo e alle operazioni di natura economica diverse da quelle che generano attività di rischio e pertanto non coperte dai limiti quantitativi di cui sopra;
- c) specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni per l'individuazione delle responsabilità degli organi e dei compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei Soggetti Collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Le disposizioni della Disciplina Banca d'Italia si applicano:

- su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede in uno dei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d'Italia;
- su base consolidata: i) ai gruppi bancari; ii) alle "imprese di riferimento", con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE.

Il presente documento (di seguito "policy") – è stato predisposto sulla base delle disposizioni in materia di vigilanza prudenziale per le banche emanate dalla Banca d'Italia attraverso la Circolare n.263, Titolo V, Cap. 5 – Attività di rischio e conflitti d'interesse nei confronti di Soggetti Collegati, normativa questa che si affianca a quanto previsto dal "Regolamento Operazioni con Parti correlate" emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche e integrazioni.

La presente policy riassume altresì i principi e le regole applicabili alle operazioni con soggetti collegati che sono stati utilizzati per la redazione delle Procedure relative alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Connessi (le Procedure Creval OPC o le Procedure) adottate, a decorrere dal 31 dicembre 2012, dalla Capogruppo Creval.

Al riguardo si fa presente che, in esito alle modifiche apportate alle Procedure Creval OPC in data 4 dicembre 2018, è stata ampliata la fattispecie rilevante ai fini della composizione del perimetro di correlazione del Gruppo Creval.

In particolare, è stato introdotto il c.d. "Perimetro Unico", costituito dall'aggregazione di Soggetti Collegati e di Altri Componenti del Perimetro Unico, a cui si applicano le Procedure Creval OPC.

Il presente documento è applicabile e diffuso, per quanto di competenza, al Creval e alle Società del Gruppo Credito Valtellinese.

La policy viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti che compongono il Comitato OPC della Capogruppo.

La presente policy entra in vigore dal 12 marzo 2019 e sostituisce la precedente versione approvata con decorrenza 31 dicembre 2015.

Detta policy viene comunicata all'Assemblea dei Soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia ed è soggetta a revisione periodica con cadenza almeno triennale.

## **SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI RAPPORTI DI NATURA ECONOMICA CHE POSSONO DETERMINARE CONFLITTI DI INTERESSE**

In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti d'interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati qualificabili come imprese non finanziarie.

In particolare, oltre al rischio di credito, rientrano anche tutti quei rapporti commerciali che possono instaurarsi tra la banca e le aziende ad essa collegate, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- (a) la raccolta e l'impiego di risorse;
- (b) in generale, la prestazione di servizi bancari;
- (c) la prestazione dei servizi di investimento così come individuati dal TUIF;
- (d) l'investimento in strumenti finanziari non immobilizzati;
- (e) le altre attività, diverse da quelle precedenti, poste in essere da Società del Gruppo purché previste dai rispettivi statuti.

## **RUOLI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, che svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali. Vengono quindi coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera. Per lo svolgimento dei compiti loro assegnati, la disciplina prevede che sia individuato un Comitato interno al Consiglio di Amministrazione, costituito da Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, per le operazioni di minore rilevanza, mentre esclusivamente da Amministratori Indipendenti per operazioni di maggiore rilevanza.

Il Comitato Operazioni con Parti Correlate del Creval è composto da tre a cinque amministratori indipendenti e svolge i seguenti compiti, previsti dalla Normativa di vigilanza e descritti nelle Procedure:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con Componenti del Perimetro Unico (anche solo OPC), individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare (Cap. 6.3 delle Procedure);
- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi (Cap. 8.4 delle Procedure);
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di OPC di Minore e Maggiore Rilevanza in merito all'interesse della Banca al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (Cap. 7.1 e 8.1 delle Procedure) ;

- esprimere analoghi pareri in fase di eventuale adozione delle cd. delibere quadro (Cap. 11.1 delle Procedure);

Un ruolo rilevante è altresì attribuito al Collegio Sindacale, a cui spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità della presente policy e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di OPC di maggior rilevanza per le quali il Comitato abbia preventivamente espresso un parere condizionato a rilievi, come previsto dalle Procedure al Cap. 8.2.2

Nel caso in cui anche il parere del Collegio Sindacale fosse negativo, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il perfezionamento dell'operazione secondo le modalità previste nelle Procedure ai Cap. 8.3 e 8.5.2.

Infine, nell'ambito delle operazioni con Componenti del Perimetro Unico è attribuito al Servizio Normative Societarie della Direzione Compliance la funzione di coordinare le attività connesse alla gestione dell'iter deliberativo delle OPC, nonché di assicurare la completezza delle informazioni fornite al Comitato ai fini dello svolgimento dei relativi adempimenti.

Di seguito, si riporta una tabella riepilogativa dei ruoli e delle responsabilità attribuite agli Organi e Funzioni Aziendali nell'ambito della gestione delle operazioni con Componenti del Perimetro Unico, come anche declinato al Cap. 5.1 del Manuale di Gruppo n. 243

ORGANO/FUNZIONE	RUOLI E RESPONSABILITÀ
Il Consiglio di Amministrazione del Creval	Approva le operazioni con Componenti del Perimetro Unico di minore e maggiore rilevanza nonché quelle medesime operazioni rientranti anche nella normativa ex art. 136 TUB. Approva la presente Policy e i successivi aggiornamenti
Il Collegio Sindacale del Creval	Formula pareri, ove richiesti e necessari, come previsto dalle Procedure Creval OPC. Formula pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità della presente policy e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina.
Il Comitato OPC del Creval	Esprime i motivati pareri come previsto dalle Procedure Creval OPC sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

	Formula pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti politiche e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina.
Il Servizio Normative Societarie della Direzione Compliance	Coordina le attività connesse alla gestione dell'iter deliberativo delle OPC e assicura la completezza delle informazioni fornite al Comitato OPC ai fini dello svolgimento dei relativi adempimenti.

### **ESPLICAZIONE DEL “PERIMETRO UNICO”**

In conformità con quanto previsto dalle Autorità competenti, Creval si riferisce al medesimo perimetro di soggetti determinato nelle Procedure, intendendosi con tale espressione l'insieme costituito dall'aggregazione dei Soggetti Collegati e dagli “Altri Componenti del perimetro Unico” come definiti nelle Procedure Creval OPC al Cap. 2.1.

Si richiama che è dovere delle parti correlate comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, che possano comportare modifiche del perimetro unico.

Creval individua e pone in essere soluzioni idonee ad acquisire le necessarie informazioni, a rendere edotta la clientela dei propri doveri e ad avvisare la stessa circa i possibili profili di responsabilità (ex art. 136 del TUB). In particolare Creval, con la propria normativa interna, stabilisce la funzione competente ad individuare quelle relazioni intercorrenti fra la Capogruppo e le società del Gruppo dalle quali possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso ovvero Altro Componente del Perimetro Unico.

Tale attività dovrà essere condotta - analogamente a quanto già effettuato in relazione al fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi - avvalendosi di tutte le informazioni disponibili, integrandole e raccordandole in modo da mantenere nel continuo una visione completa dei legami esistenti.

Il perimetro pertanto è stato individuato facendo riferimento:

- alle informazioni in possesso della Capogruppo;
- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali hanno reso e agli aggiornamenti che sono tenuti ad inviare senza indugio;
- alle necessarie informazioni richieste ai Componenti del Perimetro Unico in fase di apertura di nuovi rapporti;
- alle necessarie informazioni richieste ai Componenti del Perimetro Unico in fase di revisione dei contratti in essere, in particolare di quelli relativi a pratiche di affidamento e/o che richiedano la variazione delle condizioni applicate.

### **CENSIMENTO DEI COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO**

Creval censisce le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individua i soggetti connessi e gli Altri Componenti del Perimetro Unico chiedendo le necessarie informazioni in fase di apertura di nuovi

rapporti nonché attraverso i questionari che periodicamente (almeno con cadenza semestrale) vengono inviati alle Parti Correlate per una verifica ed un aggiornamento dei Soggetti a loro connessi. E' dovere della parte correlata comunicare tempestivamente a Creval in ordine ad eventuali modifiche delle informazioni fornite che possano comportare variazioni del perimetro di correlazione.

Creval censisce, oltre agli stretti familiari di una parte correlata, anche gli affini fino al secondo grado e mantiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia, così come previsto dalla normativa vigente.

I soggetti qualificabili come parti correlate ai sensi della disciplina in discorso cooperano con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti collegati, ponendo particolare cura all'individuazione dei relativi soggetti connessi.

## OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

In coerenza con il proprio profilo strategico e le proprie caratteristiche organizzative, il Gruppo bancario Credito Valtellinese intende mantenere il rischio verso i Componenti del Perimetro Unico entro un livello complessivamente contenuto e limitato-

In particolare le disposizioni di vigilanza stabiliscono che l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei singoli soggetti collegati deve essere contenuta entro i limiti prudenziali individuali e consolidati, riferiti al patrimonio di vigilanza e stabiliti dalla sezione II del Capitolo 5, Titolo V della Circolare di Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" secondo la tabella di seguito rappresentata:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,5%	15,00%
		Altre parti correlate		
		7,5%	10,0%	20,00%
Limiti individuale	20%			

Fonte: Banca d'Italia Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", Titolo V, Capitolo 5, Allegato A. Inoltre la sezione IV del Capitolo 5, Titolo V della Circolare di Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", relativa ai "Controlli", prevede che le politiche dei controlli interni abbiano stabilito livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. In particolare, la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

Creval ha pertanto deliberato, in sede di riesame annuale del RAF di Gruppo, la definizione di un sistema di limiti operativi, articolato in una soglia di segnalazione e in un limite massimo di intervento, riferito al



totale delle attività di rischio ponderate nei confronti della totalità dei soggetti collegati in rapporto ai fondi propri per il Credito Valtellinese e a livello consolidato, come riportato nella seguente tabella:

SOCIETA' DEL GRUPPO	LIMITE DI SEGNALAZIONE	LIMITE DI INTERVENTO
<b>GRUPPO</b>	<b>15%</b>	<b>20%</b>
CREDITO VALTELLINESE	15%	20%

**I seguenti limiti rappresentano:**

- *limite di segnalazione*: livello al quale corrisponde una potenziale situazione di criticità per cui è opportuno valutare la situazione e le relative iniziative di contenimento del livello di rischio;
- *limite di intervento*: livello al quale corrisponde una situazione di criticità per cui si rende necessaria la realizzazione di interventi di contenimento del rischio.

Per quanto riguarda la valutazione del merito di credito e la mitigazione dei rischi, vengono adottati i medesimi criteri e le medesime cautele che caratterizzano l'ordinario esercizio dell'attività creditizia secondo principi di prudenza e contenimento del rischio.

Qualora le operazioni con Componenti del Perimetro Unico comportino l'acquisizione di adeguate garanzie o l'utilizzo di altre tecniche di attenuazione dei rischi, esse sono prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati e il loro valore non è positivamente correlato con il merito di credito del prestatore.

Come previsto dalle citate Procedure al Cap.2.1, costituiscono OPC le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano OPC:

- le operazioni effettuate tra componenti del Gruppo quando tra gli stessi intercorre un rapporto di controllo totalitario (anche congiunto);
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Le OPC si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza;
- Operazioni di minore rilevanza;
- Operazioni di importo esiguo.

## **OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Per operazioni di maggiore rilevanza si intendono le operazioni concluse con Componenti del Perimetro Unico per le quali venga superata la soglia del 5% rispetto ai valori determinati da uno dei seguenti indici, applicabili a seconda della specifica operazione, come descritto nelle Procedure:

- Indice di rilevanza del controvalore;
- Indice di rilevanza dell'attivo;
- Indice di rilevanza delle passività.

## **OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA**

Si considerano operazioni di minore rilevanza, le operazioni concluse con Componenti del Perimetro Unico, diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo, come descritto nelle Procedure al Cap.2.1.

## **OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO**

Si considerano operazioni di importo esiguo – non sottoposte all'iter di esecuzione delle operazioni con Componenti del Perimetro Unico – quelle il cui controvalore è inferiore agli importi espressamente fissati nelle Procedure all'Allegato B.

L'Organo di controllo vigila su possibili elusioni della disciplina dovute a frazionamenti delle operazioni che consentano di beneficiare dell'esenzione relativa alla soglia di esiguità, nonostante il valore complessivo delle stesse.

## **ITER PER L'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CON COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO**

L'iter per l'esecuzione delle OPC viene dettagliato nelle Procedure Creval OPC nei capitoli 7, 8, 9,10, 11 e 13, rispettivamente dedicati alle operazioni di minore e maggiore rilevanza, alle OPC ex art. 136 TUB, alle OPC di competenza assembleare, alle delibere quadro e alle OPC concluse in caso d'urgenza.

Qui di seguito vengono indicati le fasi ed i principi cui Creval si attiene.

## **ISTRUTTORIA**

L'iter per l'istruttoria delle OPC viene dettagliato nel Manuale Operativo per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate (OPC) e con Soggetti Potenzialmente Connessi (il Manuale) in uso al Gruppo, nella versione tempo per tempo vigente.

Le revisioni da apportare al Manuale sono sottoposte all'esame del Comitato OPC.

Ogniqualevolta Creval intenda porre in essere OPC, la funzione aziendale competente alla gestione dell'operazione, dopo aver verificato che la controparte rientri fra i soggetti identificati nel suddetto perimetro, fornisce al Servizio Normative Societarie le informazioni necessarie per una valutazione condivisa al fine di identificare la tipologia di operazione e determinare lo specifico iter deliberativo da seguire.

Tale Servizio, sulla base delle informazioni assunte dalla Funzione aziendale competente alla gestione dell'operazione:

- acquisisce dal Responsabile dell'Operazione i necessari elementi per classificare una OPC in termini di Maggiore Rilevanza, Minore Rilevanza e di Importo Esiguo secondo le modalità indicate dalle Procedure Creval OPC, rispettivamente nell'Allegato A, nel Cap. 2.1 e nell'Allegato B;
- acquisisce dal Responsabile dell'operazione, limitatamente alle OPC di Minore Rilevanza, i necessari elementi per qualificare l'operazione come "ordinaria", intesa come ascrivibile all'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca o dell'attività finanziaria ad essa connessa e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- stabilisce, in conformità alle Procedure Creval OPC, la modalità da adottare per la gestione dell'OPC, qualora non ricompresa tra quelle escluse dall'applicazione delle stesse.

In particolare;

- ✓ per le OPC di maggiore rilevanza, si avvale delle indicazioni contenute nel Capitolo 8 – Procedure deliberative per le OPC di Maggiore Rilevanza;
- ✓ per le OPC di minore rilevanza si avvale delle indicazioni contenute nel Capitolo 7 – Procedure deliberative per le OPC di Minore Rilevanza;
- ✓ raccoglie, con il supporto del Responsabile dell'Operazione, dati e informazioni complete sulle OPC e trasmette le stesse al Comitato OPC affinché detto Organismo possa svolgere le attività di propria competenza così come individuate dalle richiamate Procedure.

Il Servizio Normative Societarie si attiva altresì per convocare il Comitato – laddove ne ricorrano i presupposti - ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

Il Comitato, esaminata la documentazione messa a Sua disposizione dal Servizio, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante, per le operazioni di minore rilevanza, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni.

Solo in caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- il Comitato (ovvero alcuni dei suoi componenti appositamente delegati), deve ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative. Il Comitato ha infatti facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Banca;
- il Comitato, esaminata la documentazione messa a Sua disposizione dal Servizio Normative Societarie, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca

al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni;

- qualora il Comitato abbia espresso un parere condizionato, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale (vedi paragrafo 3) .

In tale ultima evenienza il Servizio Normative Societarie:

- fornisce al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, e comunque entro i due giorni non festivi precedenti la prima riunione utile, un'informativa completa e adeguata sull'operazione, come previsto al punto 8.4.2 delle Procedure.
- trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato e dal Collegio Sindacale.

## **DELIBERA**

La delibera delle operazioni con Componenti del Perimetro Unico deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché all'opportunità e alla convenienza anche economica e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

Quanto sopra in conformità con le citate Procedure.

Nel caso in cui la competenza a deliberare operazioni con Componenti del Perimetro Unico venga rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea dei soci, le medesime regole previste per le delibere illustrate nelle Procedure sono applicate alla proposta che l'organo amministrativo presenta all'Assemblea.

## **OPERAZIONI POSTE IN ESSERE AI SENSI DELL'ART. 136 TUB**

Nel caso in cui un'operazione posta in essere con Componenti del Perimetro Unico, che siano esponenti bancari o soggetti ad essi riferibili, rientranti anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB, le disposizioni prevedono che per la stessa operazione:

- sia fornita, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa al Comitato OPC sui diversi profili oggetto di delibera (controparte, tipologia, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.);
- si attivi l'iter deliberativo stabilito dal citato articolo del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, e con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale).

In tali fattispecie non è richiesto il parere preventivo e motivato del Comitato OPC, essendo sufficiente che nel verbale di approvazione siano indicate le motivazioni in merito all'opportunità di compiere l'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

In ogni caso al suddetto Comitato deve essere assicurato il completo flusso informativo in merito all'operazione effettuata.

## **DELIBERE QUADRO**

Come previsto dalle Procedure al Cap. 11, le delibere quadro devono rispettare i seguenti requisiti:

- validità annuale;
- determinazione di un ammontare massimo cumulativamente considerato, al fine di individuare la procedura deliberativa (operazioni di maggiore o minore rilevanza) da adottare;
- individuazione dei requisiti di omogeneità, determinatezza e specificità delle tipologie di operazioni da ricomprendere.

Dove un'operazione, seppure inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, essa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Componenti del Perimetro Unico.

## **CASI E FACOLTÀ DI ESCLUSIONE**

In coerenza con quanto disposto dalle vigenti discipline in materia, nel Cap. 12 delle Procedure vengono indicate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione o la deroga dagli obblighi procedurali sopra descritti:

- Operazioni di importo esiguo;
- Operazioni ordinarie;
- Operazioni con Società Controllate, tra Società Controllate o con Società Collegate;
- Operazioni concluse in caso d'urgenza.

## **FLUSSI INFORMATIVI**

La gestione dei flussi informativi relativi alle OPC viene dettagliato nel Manuale Operativo per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Potenzialmente Connessi.

Il Servizio Normative Societarie assicura il coordinamento e la gestione dell'iter deliberativo delle operazioni con Componenti del Perimetro Unico e trasmette specifici flussi informativi ai soggetti di seguito indicati:

- a. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il Dirigente Preposto);
- b. Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale delle Banca.

Le OPC di Minore Rilevanza sulle quali il Comitato OPC ha espresso parere non favorevole o Parere Condizionato sono singolarmente comunicate, non appena deliberate, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione (nel caso in cui il Cda non sia competente a deliberare).

Le OPC di Maggiore Rilevanza compiute in presenza di un parere condizionato sono portate almeno annualmente a conoscenza dell'Assemblea.

## **FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA CAPOGRUPPO**

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare il costante rispetto del limite consolidato alle Attività di rischio, le applicazioni procedurali prevedono adeguati flussi informativi da parte della Banca e delle sue Società Controllate, sulle operazioni con Soggetti Collegati, sul limite massimo determinato per le eventuali Delibere-Quadro, nonché sul periodico utilizzo da parte delle singole componenti del Gruppo.

## **PROCEDURA INFORMATICA**

Creval utilizza l'applicativo CLM (Client Links Map) contenente l'elenco dei Componenti del Perimetro Unico a cui si applicano le Procedure, idoneo a censire i citati soggetti fin dalla fase di instaurazione dei rapporti e a registrare le relative modifiche.

Creval utilizza altresì l'applicativo MLP (Monitoraggio Limiti Prudenziali) che consente di monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

In tale modo la Capogruppo viene messa in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso soggetti collegati.

## **ATTIVITÀ DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO**

Creval istituisce e disciplina processi di controllo idonei a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e verifica l'effettiva applicazione delle politiche interne per il tramite delle funzioni aziendali di controllo.

La Direzione Rischi e Controlli misura i rischi sottostanti alle relazioni con Componenti del Perimetro Unico, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle procedure e richiamati nella presente policy.

La normativa di Vigilanza, recepita nelle Procedure Creval OPC al Cap. 15. 2, prevede che in caso di superamento dei predetti limiti per cause non dipendenti da volontà o colpa della Banca, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite un piano di rientro. Detto piano deve essere trasmesso, entro 20 giorni dall'approvazione, alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

In ogni caso, qualora il superamento dei limiti riguardi una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta nella Banca o in una società del Gruppo bancario, i diritti amministrativi connessi alla partecipazione sono sospesi.

In tale evenienza, la normativa interna declinata nel Regolamento n. 57 – Il Processo di gestione dei rischi – prevede l'attivazione delle Procedure di Escalation, normate al Cap. 14 del citato Regolamento, che descrive il processo relativo alle attività di rilevazione del superamento del limite e le conseguenti attività di approvazione delle azioni correttive finalizzate a ricondurre il rischio assunto entro i limiti definiti.

La funzione di Compliance verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, della procedura adottata ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi esterni ed interni.

L'Internal Audit, come previsto anche nel punto 5.1 del Manuale di Gruppo n. 243, verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca o del Gruppo bancario ai rischi derivanti da transazioni con Componenti del Perimetro Unico e da altri conflitti di interesse suggerendo, se necessario, revisioni delle Procedure e policy interne al fine di rafforzare il presidio di tali rischi.